

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5982 del 26/11/2021
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA L.R. 21/04. DITTA CASTELFRIGO LV S.R.L. INSTALLAZIONE PER IL TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME ANIMALI (DIVERSE DAL LATTE) SITO IN VIA ALLENDE n. 6 A CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 28 / 01801340363). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6177 del 26/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA L.R. 21/04. DITTA CASTELFRIGO LV S.R.L. INSTALLAZIONE PER IL TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME ANIMALI (DIVERSE DAL LATTE) SITO IN VIA ALLENDE n. 6 A CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 28 / 01801340363).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata la Determinazione n. 402 del 05/11/2012 (e ss.mm. det. n.169/13, det. n.181/13, det.n.83/14, det.n.128/15, det.n.916/17, det. n.694/18 e det. n.783/21) con la quale è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Castelfrigo S.r.l., avente sede legale in Via Allende n. 6 in comune di Castelnuovo Rangone (Mo), in qualità di gestore dell’installazione per il trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) sito presso la sede legale del gestore;

vista la comunicazione presentata dalla Ditta in oggetto tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC” il 30/09/2021, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. 151157/21 relativa:

1. alla richiesta di proroga attivazione depuratore aziendale scadente il 30/09/2021;
2. alla modifica attivazione ET5;
3. alla ristrutturazione Castelfrigo LV–via S. Allende al civico 6.

In merito al **punto 1** il gestore afferma che l’AIA vigente prevede che il conferimento dei reflui oggi scaricati in pubblica fognatura sia reindirizzato entro il 30/09/2021 verso il depuratore Gatti S.r.l. come da contratto in essere, in adempimento alla soluzione alternativa ed ammessa dell’installazione di un depuratore interno di proprietà per lo smaltimento delle acque reflue dei processi produttivi/civili.

La messa in esercizio dell’impianto di Gatti s.r.l. ha subito ulteriori ritardi non dipendenti da Castelfrigo LV s.r.l. che richiedono una ulteriore proroga presumibilmente identificata come data limite con il 30/06/2022. A supporto di tale richiesta si adduce il totale rispetto dei limiti imposti dalla AIA per lo scarico dei reflui nel sistema fognario comunale.

In merito al **punto 2** nell’AIA vigente è prevista l’attivazione dell’emissione in atmosfera ET5 entro il 31/12/2021. Castelfrigo LV intende non riattivare più in futuro la ET5 così come

identificata in Autorizzazione ma con alcune modifiche legate alla ristrutturazione di una parte dello stabilimento.

In merito al **punto 3** il gestore presenta un progetto di ristrutturazione di alcune porzioni dell'installazione ed in particolare:

- A. smantellamento con dismissione della centrale frigorifera CAST1;
- B. adeguamento strutturale e tecnologico di alcune delle celle frigorifere esistenti del CAST1 con realizzazione di celle frigorifere da annessere a Castelfrigo LV s.r.l. di via S. Allende, 4 (CAST2);
- C. ristrutturazione degli ambienti del CAST1 per accogliere le produzioni della ex Italpan, ora fusa in Castelfrigo LV;
- D. una volta terminata la realizzazione dei precedenti punti, riunione delle unità produttive della CAST1 e della CAST2 in un unico stabilimento da un punto di vista sanitario (unificazione approval number) e perdita della doppia identità CAST1/CAST2.

Il gestore afferma che le opere di cui sopra non modificano la capacità produttiva massima autorizzata in quanto da una parte ottimizzano gli spazi a disposizione delle attività di sezionamento delle carni suine già in essere e dall'altra allungano la catena del valore del semilavorato Castelfrigo LV attualmente venduto, portandolo a prodotto finito ex Italpan, senza modifiche dei massimi volumi lavorabili.

visto il contributo istruttorio del Servizio Territoriale di Modena Distretto Area Centro – che si fa proprio - dal quale si evince che:

- si valuta positivamente quanto concerne la concessione dell'ulteriore proroga dell'attivazione del depuratore aziendale alla data richiesta, ovvero il 30/06/2022, a condizione che non vengano modificati i reflui industriali in ingresso al trattamento aziendale (che derivino, quindi, dalla sola attività esistente di sezionamento carni fresche).
- si accoglie favorevolmente in generale la proposta di adeguamenti/rinnovamenti impiantistici, evidentemente considerati obsoleti dal gestore, relativi alla centrale frigorifera e all'adeguamento strutturale e tecnologico di alcune delle celle frigorifere esistenti in Via Allende, 6 (CAST 1), e a quelle impiantistiche esistenti in via Allende, 4 (CAST 2), funzionali allo stabilimento di via Allende 6, che Castelfrigo LV intende adottare.

Tuttavia, per quanto concerne anche la parte che riguarda l'insediamento della nuova attività svolta dalla ex Italpan, che effettua produzione di ciccioli e strutto, **non si è in grado effettuare una valutazione completa** poiché la documentazione fornita contiene descrizioni generiche non supportate da adeguati elementi tecnici. Si evidenzia infatti che, con l'inserimento di tale produzione, verrebbero introdotti ulteriori impatti ambientali legati alla matrice odorigena, con ricadute anche a carattere sanitario, in un contesto già critico come quello del Comune di Castelnovo Rangone; i relativi inquinanti aggiuntivi hanno ricadute sulle emissioni in atmosfera, in particolare all'uscita dagli scrubber e dagli sfiati dei filtri contenenti il grasso.

valutato che per il superamento degli elementi ostativi all'accoglimento di quanto richiesto al punto 3:

- si ritiene necessario che la Ditta si confronti con la normativa inerente la valutazione d'impatto ambientale per l'attività in oggetto valutando l'esperimento almeno della procedura di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 in rapporto con l'Autorità competente Regione Emilia Romagna;
- si ritiene necessario venga ripresentata domanda di modifica all'AIA, argomentando quanto di seguito indicato:

1) la capacità massima autorizzata della vigente AIA Castelfrigo LV di Via Allende, 6 è pari a 348 ton/giorno su 300 giorni lavorati. Con l'insediamento della ex Italpan si afferma di non modificare i massimi volumi lavorabili, tuttavia non vengono esplicitati i quantitativi di prodotto finito (ciccioli e strutto) quale contributo aggiuntivo in termini di tonnellate/gg e tonnellate/anno, nè i turni di lavoro previsti. Occorre fornire tali dati;

2) occorre fornire un quadro di insieme, mediante una planimetria, nella quale riportare il lay out generale inerente le attività attualmente svolte e da svolgere nei due stabilimenti Castelfrigo LV (ante e post operam); in particolare, occorre specificare le tipologie di lavorazioni effettuate nel transitorio in CAST 1 e CAST 2;

3) in merito all'impianto ad ammoniaca è stato dichiarato che non è necessario nessun ampliamento di potenza e nessun aumento del quantitativo di NH₃ da detenersi negli impianti; dovrà essere specificato dove verrà trasferito il quantitativo di NH₃ durante il rinnovamento tecnologico e chiarito se per il trasferimento di NH₃ occorre una procedura specifica e preventiva autorizzazione dei VVF (riferimento al punto 3.4 fase B della R.T.);

4) deve essere individuata e segnalata l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto nelle celle e impianti da demolire; (riferimento al punto 3.4 fase B della R.T.);

5) si dichiara che eventuali acque di lavaggio confluiranno al sistema fognario dello stabilimento CAST 2: deve essere precisato cosa si intende per "eventuali acque di lavaggio" in relazione ad un potenziale contenuto di inquinanti (riferimento al punto 3.4 fase B della R.T.);

6) si dichiara che l'attività della ex Italpan utilizza come materia prima i grassi derivati dal sezionamento delle carni suine di CAST 2: deve essere chiarito se si intende la provenienza dei grassi da Via Allende, 6 (ovvero da CAST 1) e se provengono anche da terzi (riferimento al punto 3.5 FASE c della R.T.);

7) il progetto deriva alcune utenze dagli impianti esistenti CAST 2 ed, in particolare: la centrale termica, la centrale frigorifera, la centrale di aria compressa, la centrale idrica, il sistema centralizzato di sanificazione, il sistema centralizzato di supervisione degli impianti, il sistema di trattamento dei reflui. In merito a ciò vanno fornite informazioni tecnico - dimensionali e

planimetria di lay out di tali servizi tecnici indicante la loro ubicazione (riferimento al punto 3.5 FASE c della R.T.);

8) saranno di nuova costituzione i seguenti impianti: il sistema di filtraggio dello strutto, i silos, i cuocitori aperti (doppi fondi), gli impianti di climatizzazione, ventilazione e ricambio aria, il tunnel di lavaggio stampi, le linee di distribuzione e calate nelle sale di lavorazione per acqua fredda potabile, acqua calda sanitaria, acqua calda in media pressione per lavaggi, aria compressa, detergente e sanificante. Indicare chiaramente la loro ubicazione (riferimento al punto 3.5 FASE c della R.T.);

9) non sono state compilate le “schede E” regionali relative alle procedure di istruttoria per i calcoli di idoneità delle emissioni in atmosfera; la relazione tecnica riporta l’inserimento di nuove emissioni in atmosfera e di impianti di filtrazione che non sono stati dimensionati (scrubber e carboni attivi a servizio degli sfiati dei silos contenenti grasso);

10) relativamente alla matrice odori, in analogia con quanto già affrontato e richiesto nella precedente modifica non sostanziale del 2016, si sottolinea che l’impatto ambientale che più desta preoccupazione riguarda proprio le emissioni odorigene che provengono dalle diverse fasi del processo (accettazione delle materie prime, stoccaggio delle medesime, cottura, filtraggio strutto, asciugatura e pressatura ciccioli e sfiati silos), in considerazione del fatto che la collocazione prevista di questa nuova fonte si inserisce in un contesto già problematico a causa degli odori generati dalle attività produttive del settore di lavorazione delle carni e sottoprodotti, per il quale è stato attivato da anni uno specifico progetto di studio finalizzato a identificare le principali sorgenti di odori causa di disagio e a definire le soluzioni necessarie per ridurre l’impatto sulla popolazione dell’area urbana del Comune di Castelnovo R.

Per queste motivazioni si ritiene sia necessario valutare attentamente questo aspetto, da sviluppare nella nuova istanza di modifica all’AIA, nella quale si richiede:

- di descrivere in maniera dettagliata sia il lay out produttivo che quello accessorio, ed in particolare tutte le attività che possono sviluppare emissioni odorigene. Le BAT di settore evidenziano infatti, come problematiche citate nel documento LG MTD macelli e carcasse, la diffusione di odori durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei sottoprodotti che può essere ridotta mediante utilizzo di apparecchiature isolate dall’ambiente esterno, contenitori di raccolta chiusi, nastri o altri sistemi di trasporto chiusi ed in leggera depressione con aria aspirata e inviata ad un sistema di abbattimento degli odori (filtro a carbone o altro), installazione di porte autochiudenti in tutti i reparti dello stabilimento di lavorazione dei sottoprodotti. Le emissioni derivanti dallo stoccaggio e dalla lavorazione dei sottoprodotti della macellazione devono restare all’interno dei locali, dai quali verranno eliminate per aspirazione e inviate ad un idoneo sistema di abbattimento degli odori; nel caso di presenza di sostanze odorigene in gas non condensabili provenienti dalle lavorazioni è possibile inviarle a combustione all’interno di caldaie esistenti nell’impianto (es. sfiati silos); nel caso di presenza di sostanze odorigene, sia in gas non condensabili provenienti dalle lavorazioni che in altre fonti, dovrà essere prevista la

combustione di entrambi in un reattore di ossidazione ad elevata temperatura (superiore ad 850°C) con tempi di residenza controllati;

- di descrivere con maggior precisione l'origine e le caratteristiche chimico-odorigene delle fumane prodotte dalle aree produttive, ad es. locale confezionamento, zona presse, locali carico, scarico, ciccioli secchi da asciugare e da confezionare;
- di definire con maggior precisione le modalità di gestione delle fumane prodotte dalle zone di cottura, specificando con chiarezza il dimensionamento degli scrubber previsti per il suddetto reparto. Inoltre, in relazione all'esperienza acquisita in impianti simili e a quanto dichiarato nella valutazione odorigena (efficienza di abbattimento del 50%), si ritiene che il trattamento delle arie generate dal reparto cottura e trattate con il sistema scrubber possa non garantire risultati soddisfacenti nella depurazione delle emissioni maggiormente odorigene. Al fine di ottenere un'adeguata efficacia depurativa, si chiede di prevedere un trattamento combinato (scrubber + biofiltro) o alternativo (post combustore, convogliamento alle caldaie e al cogeneratore, ecc.) diverso dal solo sistema scrubber;
- di presentare una modellistica relativa alla ricaduta degli odori in coerenza con le precedenti richieste integrazioni relativa alla modifica non sostanziale del 2016;

11) ai fini del collettamento all'impianto esterno consortile di depurazione delle acque reflue industriali, visto l'ulteriore apporto di Italpan, verosimilmente più impattante per la qualità del refluo prodotto, si ritiene necessario che venga acquisita una dichiarazione di idoneità, da parte dell'impianto esterno di depurazione, relativamente alla nuova situazione degli scarichi a seguito del contributo della ex Italpan (riferimento al punto 3.5 FASE c della R.T.);

12) si ritiene necessario che il collettamento dello scarico proveniente dall'attività di produzione ciccioli (ex Italpan ora Castelfrigo LV) si inserisca in S1 solo successivamente all'avviamento del depuratore esterno a gestione indipendente e a seguito di parere favorevole dello stesso;

13) dovrà essere presentata una tavola della rete fognaria aggiornata che indichi i sistemi di trattamento di ciascun stabilimento e le relative reti fognarie;

14) dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico prima della realizzazione dell'aggiornamento impiantistico legato ad Italpan, in quanto si prevede l'inserimento di nuove sorgenti sonore potenzialmente impattanti sui ricettori abitativi limitrofi.

ritenuto pertanto di accogliere la modifica proposta limitatamente alla proroga di cui al suddetto punto 1 e preso atto di quanto riguarda l'emissione ET5;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 882/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022, tra cui quello al Dott. Richard Ferrari;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

l'Incaricato di Funzione determina

- di modificare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con la **Determinazione n. 402 del 05/11/2012 e s.m.** a Castelfrigo S.r.l., avente sede legale in Via Allende n. 6 in comune di Castelnuovo Rangone (Mo), in qualità di gestore dell'impianto di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali diverse dal latte (punto 6.4b All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato.
 1. a parziale modifica di quanto indicato negli atti precedenti si prescrive che, qualora il gestore non riuscisse a collettare i propri reflui **entro il 30/06/2022** nel previsto impianto consortile l'azienda per quel termine dovrà dotarsi di un impianto di trattamento aziendale funzionante in grado di garantire il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 152/06 e succ.mod. senza deroghe.
- di non accogliere per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa le modifiche comunicate dalla Ditta in oggetto tramite il portale regionale "Osservatorio IPPC" il 30/09/2021, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. 151157/21 di cui al punto 3 della premessa (progetto di ristrutturazione Castelfrigo LV-via S. Allende al civico 6);

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente provvedimento ha la stessa validità della det. 402/2012 (**fino al 21/06/2024**) a condizione che il Gestore mantenga la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui è attualmente in possesso altrimenti fino al 21/06/2023).
- di stabilire che è fatto salvo il disposto della det. n. 402 del 05/11/2012 e s.m. per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Castelfrigo S.r.l. tramite il SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone e al Comune di Castelnuovo Rangone;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.